

APE SOCIALE

• RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) L. n. 232/2016, art. 1 co. 179 ss.
- 2) DPCM n. 88/2017
- 3) Circolare Inps n. 100/2017

• DESTINATARI

Possono conseguire l'APE sociale gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata che hanno i seguenti requisiti:

- 1) hanno cessato l'attività lavorativa;
- 2) non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- 3) hanno compiuto almeno 63 anni di età e si trovano in **almeno una** delle seguenti condizioni:
 - a) sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno **30 anni** e sono in **stato di disoccupazione** a causa di un licenziamento (anche collettivo), di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale ed hanno concluso da almeno tre mesi di godere della prestazione per la disoccupazione;
 - b) sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno **30 anni** e **assistono** da almeno sei mesi (rispetto al momento della domanda) **il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità**;
 - c) sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno **30 anni** e sono riconosciuti **invalidi civili di grado almeno pari al 74%**;
 - d) sono lavoratori dipendenti in possesso di un'anzianità contributiva di almeno **36 anni**, che, alla data della domanda di accesso all'APE sociale, **svolgono da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività ritenute gravose** (come elencate nell'allegato A al decreto).

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo,

si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata. Se ci sono stati versamenti contributivi per periodi coincidenti, tali versamenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all'indennità.

• MISURA

L'APE sociale viene erogata **mensilmente per dodici mensilità l'anno** ed è pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda, fermo restando il **tetto massimo mensile di 1.500 euro lordi**, non soggetti a rivalutazione.

• **LA DOMANDA**

L'interessato deve presentare **due domande**:

- I) la prima è finalizzata al **riconoscimento** delle condizioni prescritte dalla legge
- II) la seconda è la domanda di **accesso** all'APE sociale

I) LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

La **DOMANDA**, va effettuata alla sede INPS di residenza (che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione¹) **entro il 15/7/2017** per coloro che già nel corso del 2017 si trovano ad avere le condizioni previste dalla legge. Per coloro che, invece, matureranno le suddette condizioni nel corso del 2018, il termine previsto è il **31/3/2018**.

Al momento di presentazione della domanda devono già essersi realizzate le condizioni per l'accesso all'APE sociale, fatta eccezione per:

- il requisito anagrafico,
- l'anzianità contributiva,
- il periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione.
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa gravosa in via continuativa.

Tali condizioni devono comunque maturare entro la fine dell'anno.

La **DOCUMENTAZIONE**

da produrre insieme a questa prima domanda si compone di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** circa la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e di alcuni **documenti che differiscono a seconda delle condizioni in cui versa il richiedente**.




Si fa riferimento a:

- 1) la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale;
- 2) la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;
- 3) il verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74%
- 4) il contratto di lavoro o una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o una dichiarazione attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento ad alcune specifiche attività lavorative (All. A lettere da a, b, c, d, e, g, i, l, m) l'applicazione delle voci di tariffa INAIL.

L'ISTRUTTORIA

¹ La data di presentazione della domanda risulta essere particolarmente rilevante, in quanto l'INPS, nel procedere al monitoraggio delle domande positivamente certificate sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, a parità di requisito, assegna rilevanza alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

della domanda è svolta dalla sede territoriale dell'INPS, che, all'esito dell'esame comunicherà all'interessato una delle seguenti opzioni:

-  Il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, se è verificata la sussistenza della copertura finanziaria;
-  Il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
-  Il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

Detta comunicazione andrà effettuata entro il 15/10/2017 per l'anno 2017, entro il 30/6/2018 per l'anno 2018 e, a regime, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

II) LA DOMANDA DI ACCESSO

In caso di riconoscimento delle condizioni, sarà necessario, poi, presentare una seconda domanda di accesso all'APE sociale, da effettuarsi sempre presso la sede INPS di residenza.

L'APE sociale è **corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso**, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

• INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

L'APE sociale è **compatibile** con lo svolgimento di:

- attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa con un reddito annuo non superiore a 8.000 euro;
- attività di lavoro autonomo che dà titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro.

Tali importi devono essere considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

L'APE sociale è **incompatibile** con:

- i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 7 marzo 2015, n. 22,
- l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
-

Si **decade** dal diritto all'APE dalla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.